

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "CRAL La Cassa di Ravenna APS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa in materia dell'Ente del Terzo Settore, una Associazione di Promozione Sociale denominata "CRAL La Cassa di Ravenna APS", con sede legale nel Comune di Ravenna, Piazza Garibaldi 6.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- promuovere iniziative che valorizzino il tempo libero dei soci, con fini ricreativi, sportivi, culturali ed aggregativi;
- costituire e gestire compagnie di teatro amatoriale;
- gestire o creare servizi a vantaggio dei soci e loro familiari;
- svolgere attività commerciali purché in linea con lo scopo sopra definito;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati, ai loro familiari ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. In caso di necessità è possibile ricorrere all'aiuto di lavoratori indipendenti o avvalersi di prestazioni da lavoro autonomo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operante da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione:

- tutti i dipendenti del Gruppo “La Cassa di Ravenna SpA”;
- tutti gli ex-dipendenti che, alla cessazione del rapporto di lavoro, abbiano maturato il diritto alla pensione;
- gli ex-dipendenti de “La Cassa di Ravenna SpA” o Esattorie gestite dall'Istituto, passati a società in cui La Cassa di Ravenna SpA abbia una partecipazione e che, precedentemente, siano stati iscritti all'Associazione per almeno 3 anni;
- vedove e vedovi di associati deceduti;
- i Consiglieri ed i Sindaci Revisori de “La Cassa di Ravenna SpA” e della “Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna”.

I soci devono impegnarsi a perseguire attivamente lo scopo dell'Associazione e a rispettare il suo statuto. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni ed esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci solo persone fisiche.

Il numero di soci è illimitato.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;

l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso scritto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso scritto;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, trascorsi 6 mesi dal sollecito;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso scritto alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea suddetta, il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio deve essere annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione, né per intero né per parte, della quota associativa versata.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- votare in assemblea, purché iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

I soci hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – L'Assemblea dei soci

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e la trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per persona.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole, comprese le deleghe, di tanti soci che rappresentino il 75% del quorum costitutivo (75% dei voti esistenti), ed in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci intervenuti in proprio o in delega, qualunque sia il numero dei soci.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Il Presidente ha facoltà di indire le Assemblee anche mediante referendum per corrispondenza. In questi casi le delibere si riterranno approvate quando c'è il consenso della maggioranza assoluta dei soci che abbiano risposto nel termine stabilito dall'invito (20 giorni dalla data d'invio del referendum da parte dell'Associazione), qualunque sia il numero dei soci che abbiano risposto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri, eletti dall'assemblea dei soci, non inferiore a cinque e non superiore a 11.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui, durante il mandato, uno dei componenti del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può decidere di provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i candidati non eletti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- nomina, al suo interno, le figure del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Ruots;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-Mail, almeno otto giorni prima della riunione. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha partecipato all'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può delegare il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione ad uno o più dei suoi membri, eventualmente anche a soci, determinandone i poteri; al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di controllo e il potere di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire periodicamente al Consiglio. Dalla nomina a organo delegato non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio coperto.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire quote associative annuali differenziate per alcuni specifici tipi di socio.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente ed in assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di età.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente ed eventualmente al membro più anziano di età, convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione delle cariche dimissionarie.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri, se possibile, utilizzando strumenti telematici. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

Svolge tutte le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento o di prolungata assenza.

Rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni qualora ne riceva delega dal Presidente.

Art. 12 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea, convoca le adunanze del Consiglio Direttivo e verbalizza le delibere prese.

Organizza la gestione delle pratiche relative alle attività e al buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 13 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Tiene aggiornata la contabilità e i registri contabili. Si può provvedere alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, con l'ausilio di consulenti esterni.

Rende disponibile alla consultazione la contabilità per tutti i membri del Consiglio Direttivo che vogliano fare delle verifiche.

Esprime il proprio parere sull'impatto economico-finanziario delle iniziative sul bilancio dell'Associazione.

Cura la stesura dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Art. 14 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Il Bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – L'Organo di revisione legale dei conti

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola col versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede sociale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.